

n. 1726/2024 RGE



## **TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI**

### **SECONDA SEZIONE CIVILE – ESECUZIONE MOBILIARE**

#### **IL GIUDICE**

- Lette le note di trattazione scritta ex art. 127ter cpc depositate dal creditore procedente in occasione della udienza cartolare del 10/06/2025;
- Rilevato che la dichiarazione del terzo \_\_\_\_\_ s.p.a. del 20/05/2024 non appare precisa dacché, ai sensi dell'art. 550 cpc, nel caso di precedenti pignoramenti, il terzo ha l'onere di precisare l'identità dei creditori pignoranti, la data di notifica dei pignoramenti, gli importi pignorati, nonché il contenuto delle dichiarazioni di quantità rese e gli eventuali pagamenti già eseguiti in base ai provvedimenti di assegnazione emessi (Cass. Civ. ord. n. 9433 del 05/04/2023) oltre che l'indicazione dell'autorità giudiziaria innanzi ed il n. RGE della procedura eventualmente ancora pendente (art. 543 co. 5° cpc);
- Visto l'art. 548 cpc;
- Tenuto conto del carico dei propri ruoli;

#### **FISSA**

l'udienza del 09/03/2026 per la dichiarazione integrativa da parte del terzo nei termini di cui in parte motiva, con avvertimento che, nel caso in cui la dichiarazione dovesse ritenersi ancora incompleta ovvero in caso di omessa integrazione e qualora le allegazioni del creditore o anche la stessa dichiarazione consentano di individuare il credito pignorato, quest'ultimo si considererà non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione.

Si notifichi al terzo pignorato, a cura del creditore, almeno 60 giorni prima di detta udienza.

Si comunichi.

Bari, 10/06/2025

Il Giudice dell'Esecuzione – Cosmo Mezzina

